



## *Al Prefetto della Provincia di Pescara*

### **PREMESSO che**

- dal 22 al 24 ottobre 2024 si svolgerà nel Comune di Pescara (PE), la Riunione Ministeriale sullo Sviluppo Economico del G7 presieduta dall'On. Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale alla quale prenderanno parte i Ministri dello Sviluppo dei Paesi G7, la Commissaria europea per i Partenariati Internazionali, i Ministri dei Paesi partner invitati, capi di Organizzazioni Internazionali e personalità del mondo imprenditoriale;
- la Riunione Ministeriale, complessivamente considerata, assume una rilevanza di primissimo piano a livello mondiale, attesa la partecipazione, oltre che dei Ministri dei sette Paesi membri con le relative delegazioni, anche dei rappresentanti delle Istituzioni UE, dei Paesi ospiti e delle Organizzazioni internazionali presenti;
- la risonanza mondiale del *Summit* e dei correlati eventi in programma, in uno con le particolari esigenze di ordine pubblico e sicurezza derivanti dalla gestione del predetto Summit e della necessità di monitorare costantemente ed in tempo reale lo svolgimento delle attività connesse, comportano l'innalzamento al massimo dei livelli di sicurezza da garantire;

### **CONSIDERATO che**

- nel quadro di una sinergica collaborazione interistituzionale ed al fine di effettuare una valutazione globale ed integrata dei molteplici rischi correlati allo svolgimento del Vertice, si sono susseguiti presso la Prefettura di Pescara numerosi Comitati Provinciali di Ordine e Sicurezza Pubblica, nonché Riunioni Tecniche di Coordinamento delle Forze di Polizia estese, di volta in volta, alle componenti istituzionali chiamate ad assicurare, ognuno nell'ambito di rispettiva competenza, la migliore gestione ed organizzazione del *Summit*;
- il Questore di Pescara con nota prot.n.62581 del 7 ottobre 2024 ha chiesto di valutare l'opportunità di adottare mirati provvedimenti prescrittivi di calibrate limitazioni e regolamentazioni per il transito, l'accesso e la sosta nelle zone interessate;
- alla luce di quanto sopra, nel corso del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in data 17.10.2024 è stata condivisa all'unanimità la necessità di adottare misure finalizzate ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza disponendo, con ordinanza contingibile e urgente:
  - particolari limitazioni e restrizioni per le attività di trasporto e di trasferimento di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, nonché di gas tossici all'interno del territorio provinciale di Pescara;
  - nonché l'introduzione di un divieto di accensione di prodotti pirotecnici.

**RILEVATO** che, a norma dell'articolo 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio decreto del 18 giugno 1931, n.773 "*il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica*";



## *Il Prefetto della Provincia di Pescara*

**RICHIAMATA** la prevalente giurisprudenza di legittimità in materia, secondo la quale *"in tema di ordinanze contingibili e urgenti, al Prefetto dall'art. 2 del T.U.L.P.S. è riconosciuto un potere eccezionale con cui, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica"* (Consiglio di Stato sez. VI, 15/11/2016, n.4705) ed ancora *"L'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente postula la sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d'urgenza con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, ossia situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per gli interessi indicati, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento. Il provvedimento, oltre a dover riflettere canoni di proporzionalità, è connotato dalla necessaria provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti, non essendo possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione; proprio in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2023, n. 8297) "* (T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 22/11/2023, n.2764);

**RITENUTO** che sussistono le condizioni di necessità ed urgenza per il ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente di cui al citato art. 2 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

### **ORDINA**

#### **ART. 1**

#### ***Interdizione delle attività di trasporto di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti***

1. A decorrere dalle **00.00 del 21.10. 2024 alle ore 24.00 del 26.10. 2024** è fatto divieto assoluto, sia su gomma che su rotaia, di attività di trasporto e di trasferimento di armi, munizioni, esplosivi e sostanze esplodenti, nonché di gas tossici all'interno della Provincia di Pescara.
2. Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione per i veicoli adibiti al trasporto di gas liquido per l'approvvigionamento delle strutture ospedaliere e/o per finalità sanitarie, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità e la destinazione d'uso.



## *Al Prefetto della Provincia di Pescara*

### **ART. 2**

#### ***Interdizione dell'accensione di prodotti pirotecnici***

1. A decorrere dalle **ore 00.00 del 21.10.2024 alle ore 24.00 del 26.10.2024** è fatto divieto all'interno dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo di accensione di prodotti pirotecnici.

### **DISPONE**

altresi:

- il sig. Questore di Pescara è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento;
- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della verifica del rispetto delle presenti prescrizioni;
- della presente ordinanza dovrà essere garantita la massima pubblicità, avvalendosi anche di comunicati sui mezzi di informazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente, entro 120 giorni o entro 60 giorni dalla notifica.

Pescara, 17 ottobre 2024

IL PREFETTO  
(Ferdani)